EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 luglio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. **424.**

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 1973 l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° agosto 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni sono versati, fino al 31 dicembre 1973, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — GIOLITTI — LA MALFA — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 47. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. **425.**

Disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni individuati in base a peso, a misura o a quantità, che hanno avuto nel primo semestre del 1973 un volume di affari, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, superiore a lire cinque miliardi, devono depositare presso il CIP il listino di cui all'articolo successivo nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

Non sono tenute al deposito le imprese commerciali che producono o distribuiscono esclusivamente beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina.

Art. 2.

I listini devono indicare i prezzi dei beni per unità o per peso o per misura alla data del 28 giugno 1973, specificando eventuali abbuoni e sconti di uso.

I listini devono essere sottoscritti dall'imprenditore.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione dei prezzi indicati nei listini depositati ai sensi dell'art. 1 deve essere preceduta da comunicazione notificata al CIP.

Le variazioni hanno effetto con decorrenza successiva di sessanta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, sempre che la proposta di variazione non sia respinta con provvedimento motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del CIPE, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su relazione degli uffici del CIP.

Durante il decorso del termine di sessanta giorni, su richiesta della impresa, possono essere concordate variazioni di prezzo approvate con provvedimento adottato con le forme e le modalità previste nel comma precedente, che ne indica anche la decorrenza.

Art. 4.

Ogni variazione di aumento dei prezzi, indicati nei listini, successivamente al 28 giugno 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 5.

La violazione delle norme di cui agli articoli 1, primo comma, e 3, primo comma, nonchè la omessa indicazione di alcuni beni nei listinti sono punite con l'ammenda da lire 1 milione a lire 100 milioni.

La indicazione nei listini di prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente praticati alla data del 28 giugno 1973 è punita con l'ammenda da 1 milione a lire 150 milioni.

La vendita o la messa in vendita di beni a prezzi superiori a quelli indicati nei listini o in difformità dell'art. 3 è punita con l'ammenda fino a lire 150 milioni, aumentata di una somma pari al triplo dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — ZAGARI — LA MALFA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 50. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. **426**.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino al 31 gennaio 1974, salvo quelli ad uso di abitazione stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto superiore a 4.000.000 di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Ai fini di cui sopra i redditi derivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati esclusivamente sulla base di attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione.

L'attestazione del datore di lavoro deve contenere l'indicazione della retribuzione a carattere fisso e continuativo al netto dei contributi previdenziali obbligatori e facoltativi.

I patti e le clausole contrattuali stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto che a qualsiasi titolo prevedano aumenti di canoni di locazione di immobili urbani sono nulli. Dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni di locazione diretti a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria.

Fino al 31 gennaio 1974 è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Gli esercenti di attività commerciali nei cui confronti sia stata pronunciata la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge di pari data concernente la disciplina dei beni di largo consumo, decadono dal beneficio della proroga del contratto di locazione relativo all'esercizio commerciale per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 48. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. **427**.

Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi dei beni di largo consumo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 2.

I comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonchè considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo.

Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita al la produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto.

Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici.

Il listino e la copia devono essere sottoscritti dallo imprenditore.

Art. 2.

I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi, sono:

1) carni fresche di qualunque specie animale;
2) paste alimentari secche;
3) risone e riso;
4) olii di oliva;
5) olii di semi;
6) burro;
7) margarina;
8) formaggi in genere;
9) salumi e prosciutti;
10) lardo salato e strutto;
11) baccalà e stoccafisso secchi e bagnati;
12) pollame;
13) conigli;
14) prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi;
15) prodotti alimentari surgelati: pesci interi, prodotti della pesca in confezioni, verdura e ortaggi in confezioni, carni in confezioni comunque preparate;
16) acque minerali;
17) birra, vino comune da pasto sfuso e in bottiglia;
18) alimenti dietetici per l'infanzia;
19) saponi da bucato e da toeletta;
20) detersivi;
21) gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione.

I prezzi dei beni di cui al n. 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla normativa comunitaria sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi.

Il provvedimento dei conseguenti adeguamenti da apportare ai prezzi sul mercato interno per i suddetti beni è adottato dai Comitati provinciali dei prezzi previe direttive del Comitato interministeriale prezzi.

Le farine di grano duro e di grano tenero sono sottoposte alla disciplina dei prezzi secondo le norme del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Ai fini dei controlli relativi alla osservanza della disciplina stabilita dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Art. 4.

Le modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto di cui al precedente comma potranno essere previste forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dai comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 5.

A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 le imprese che producono o importano i beni indicati all'art. 2, comma primo del presente decreto, nonchè le rispettive organizzazioni di categoria, possono presentare domanda al Comitato interministeriale prezzi per procedere ad eventuali aumenti dei prezzi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa alle variazioni di costo intervenute e alle condizioni di mercato.

Il Comitato interministeriale prezzi provvede sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dal Comitato interministeriale programmazione economica.

Il Comitato interministeriale programmazione economica può indicare per singole merci o per gruppi di merci criteri per determinare la misura del trasferimento dei costi sui prezzi con riferimento alla situazione del mercato e alla organizzazione delle imprese.

Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma senza che il Comitato interministeriale prezzi abbia provveduto, la domanda si intende accolta.

Il Comitato interministeriale prezzi può provvedere a partire dal decimo giorno anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto nel comma precedente anche se non siano intervenute direttive del Comitato interministeriale programmazione economica.

Art. 6.

A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 la differenza, esistente al 16 luglio 1973 tra i prezzi alla distribuzione o al consumo e i prezzi alla produzione o alla importazione può essere variata in aumento con determinazione del comitato provinciale prezzi, sulla base della decisione del Comitato interministeriale prezzi, d'ufficio o su istanza delle organizzazioni di categoria.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 5.

Art. 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, può, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le fore-

ste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano e delle carni bovine mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale, alle condizioni stabilite dal CIPE.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

Art. 8.

Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui allo art. 2 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 10 milioni e di altra somma pari al doppio dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

Nei casi di infrazione ripetuta è disposta la sospensione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, della autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nei casi di particolare gravità può essere disposta la revoca dell'autorizzazione predetta.

Le infrazioni sono accertate d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori.

Art. 9.

L'esercente che viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma quarto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire 200.000.

La stessa sanzione è applicata per le infrazioni alle forme di pubblicità obbligatoria disposte ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Art. 10.

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA —
TAVIANI — ZAGARI —
GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 43. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 *giugno 1973*.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano, Bicocca e Segnanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano, Bicocca e Segnanino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano, Bicocca e Segnanino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10071)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di un'opzione per la conversione a scadenza del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata adeguabile, presentata dalla società per azioni « La Previdente » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione relativa a tariffe adeguabili;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione relativa a tariffe adeguabili, presentata dalla società per azioni « La Previdente » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 23 giugno 1973

p. Il Ministro: TIBERI

(9813)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 113/2/892 del 22 maggio 1973 con la quale l'Assessorato alla sanità della regione Liguria chiede per la provincia di Genova il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Genova è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9900)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » di un tratto di strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Udine in data 26 marzo 1973, n. 18703/73, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « del Medio Friuli » nel tratto compreso tra Fagagna (bivio con la strada provinciale « Sandanielese ») e Ciconicco inclusa la diramazione verso Udine (bivio con la strada statale n. 464 « di Spilimbergo »);

Vista la relazione del genio civile di Udine in data 6 aprile 1973, n. 5228;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'I.G.C.T. con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Udine;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « del Medio Friuli » nel tratto compreso tra Fagagna (bivio con la strada provinciale « Sandanielese ») e Ciconicco inclusa la diramazione verso Udine (bivio con la strada statale n. 464 « di Spilimbergo »), con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Udine fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e la Francia relativo ad una rettifica di frontiera nel settore di Clavière, effettuato a Parigi il 28 settembre 1967.

Il 2 marzo ed il 30 giugno 1973 il Governo francese ed il Governo italiano hanno proceduto alle notificazioni previste dalla clausola finale dello scambio di note fra l'Italia e la Francia relativo ad una rettifica di frontiera nel settore di Clavière, effettuato a Parigi il 28 settembre 1967, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1972, n. 119 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1972, n. 96.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 giugno 1973.

(10030)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. - Data: 6 maggio 1970 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese - Intestazione della ricevuta: Bossi Giuseppe, nato a Induno Olona il 25 maggio 1924 - Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 - Capitale L. 23.000.

Roma, addì 12 luglio 1973

(10034)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1888-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1888-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lorenzon Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Dante n. 43.

(9971)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 261-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 261-VI », a suo tempo assegnati alla ditta « O.R.E.B. » di Ennio Baldi & C. - S.a.s., con sede in Vicenza, via S. Francesco Vecchio, n. 16.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(10013)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Riliquidazione).

Opera Sila

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cassano Jonio (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1491 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 4), nei confronti della ditta TOSCANO Maria e Luisa fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 10.733.648 (lire diecimilionisettecentotrentatremilaseicentoquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156.

Il recupero della maggior somma netta di L. 90.000 (lire novantamila), corrisposta in forza della precedente liquidazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, ha luogo in sede di conguaglio degli interessi da corrispondersi a saldo ed a scioglimento della riserva contenuta nel decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6305/4209.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 179.15.10;

Allegato:

2) 2° corpo, foglio n. 66 particella 8-A; superficie Ha. 70.00.00; reddito dominicale L. 13.285,30;

Riepilogo generale:

3) 2° corpo: superficie Ha. 70.00.00;
4) In complesso: superficie Ha. 179.15.10;

Corrige:

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha. 177.61.50;

Allegato:

2) 2° corpo, foglio n. 66, particella 8; superficie Ha. 68.46.40; reddito dominicale L. 13.008,16;

Riepilogo generale:

3) 2° corpo: superficie Ha. 68.46.40;
4) In complesso: superficie Ha. 177.61.50;

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10033)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina di un commissario liquidatore della Società cooperativa elettrica delle Pradis, con sede in Pradis di Clauzetto.

A parziale modifica della deliberazione n. 3342 dell'11 giugno 1968, con la quale la Società cooperativa elettrica delle Pradis, con sede in Pradis di Clauzetto, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, viene nominato un liquidatore nella persona del rag. Riccardo Fioretti di Pordenone.

Scioglimento senza liquidatore di una società cooperativa

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1730 in data 1° giugno 1973 la seguente società cooperativa è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: « C.E.D.A. - Cooperativa edilizia tra dipendenti A.C.E.G.A.T. - società cooperativa a r.l. » - Trieste.

(10036)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, bandito con decreto ministeriale in data 21 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 7 marzo 1973, modificato con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1973, registro n. 3 Sanità, foglio n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1973;

Vista la lettera in data 21 maggio 1973 con la quale il professore Francesco Pocchiari, direttore dell'Istituto superiore di sanità, fa presente che per motivi di salute è costretto a rinunciare alla nomina a membro della commissione esaminatrice suddetta;

Considerato che i professori Felice Bucci e Riccardo Monacelli, nominati membri supplenti della suddetta commissione esaminatrice col citato decreto ministeriale 16 dicembre 1972, non possono essere chiamati a sostituire il prof. Francesco Pocchiari in quanto il prof. Bucci è stato collocato a riposo anticipato su domanda a decorrere dal 21 maggio 1973, mentre il prof. Monacelli trovasi attualmente fuori sede in missione ed in tale posizione si troverà alla data del 23 maggio 1973, giorno stabilito per l'espletamento della prova scritta del concorso di cui trattasi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di altro membro della commissione esaminatrice predetta;

Decreta:

Il prof. Fabio Cotta Ramusino, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, è nominato membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica del predetto Istituto, bandito con il proprio decreto in data 21 novembre 1972, citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Francesco Pocchiari.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 320

(10017)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972 (registro n. 8, foglio n. 125), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 dell'11 luglio 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 19 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1972 (registro n. 11, foglio n. 11), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera datata 7 aprile 1973 con la quale il dott. Walter Catallozzi rinuncia all'incarico per sopravvenuti impegni;

Visto il fonogramma n. 231/S.G. in data 8 maggio 1973 con cui il Consiglio di Stato designa in sostituzione del dott. Walter Catallozzi il consigliere di Stato dott. Giovanni Imperatrice;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto presidente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Giovanni Imperatrice è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Walter Catallozzi rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 264

(10018)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte nella scuola «G. Casaregis» a Genova-Sampierdarena.

IL SOPRINTENDENTE

Visto le leggi 29 luglio 1949, n. 217 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 in data 3 ottobre 1970;

Visto il verbale della commissione giudicatrice in data 1° marzo 1973

Decreta:

E' approvata la graduatoria degli elaborati presentati dai seguenti artisti:

1. Regosa Giovanni e Cordero Riccardo;
2. Bini Nello.

E' dichiarato vincitore del concorso il bozzetto presentato dai signori Regosa Giovanni e Cordero Riccardo.

Genova, addì 7 giugno 1973.

Il soprintendente: CASTELNOVI

(9881)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.